

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER CASSA

di Romeo Gabellini

1. Esercizio opzione

I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di Euro, possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa, di seguito denominata "Iva per cassa", ex art. 32 bis decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dalle disposizioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2012.

L'opzione per la liquidazione dell'iva per cassa, si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, da presentare successivamente alla scelta effettuata.

A seguito della scelta operata, dovrà essere riportata sulle fatture emesse, l'annotazione che si tratta di operazione con "Iva per cassa" e l'indicazione dell'art. 32 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

2. Efficacia opzione

L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui si è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio della attività.

Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione di cui all'art. 1, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini dell'iva, per l'anno 2012, ha effetto per le operazioni a partire dal 1° dicembre dello stesso periodo.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale ai fini iva, presentata entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L'omessa indicazione sulle fatture emesse dell'annotazione di cui al punto 1.3, costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

3. Durata opzione e revoca

L'operazione di cui all'art. 1 vincola il contribuente all'applicazione dell'iva per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di Euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini iva, presentata successivamente alla scelta effettuata.

Ai fini del computo del triennio, se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.

Con il presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione per il regime Iva per cassa ex art. 32 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione dell'opzione e della relativa revoca, viene previsto che le stesse sono effettuate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, con la prima dichiarazione annuale ai fini della relativa imposta presentata successivamente alla scelta operata. Pertanto, secondo quanto precisato nelle istruzioni al quadro **“VO”** del modello di dichiarazione IVA, l'opzione o la revoca per la liquidazione della IVA secondo la contabilità di cassa dovranno essere comunicate nella dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione e che il contribuente presenterà nell'anno successivo. Coloro che intendano avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.